



COMUNE DI VANZAGO

Capitolato per l'affidamento in concessione dei servizi per la prima infanzia da svolgersi presso i locali del nuovo immobile comunale denominato "Centro per la prima infanzia e le famiglie".

Art. 1 – Oggetto della concessione

L'oggetto della concessione è l'affidamento presso i locali del nuovo immobile comunale denominato "Centro per la prima infanzia e le famiglie" sito in Via Monte Grappa, di proprietà del Comune di Vanzago, dei seguenti servizi:

- n. 1 sezione primavera
- centro per l'infanzia
- tempo per le famiglie
- baby-parking
- sportello per i genitori
- centro diurno estivo per la prima infanzia

L'utenza della struttura sarà composta principalmente da bambini in età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni, ma anche da bambini fino a 6 anni per alcuni servizi in accordo con il Comune di Vanzago.

L'attivazione della sezione primavera è obbligatoria mentre l'attivazione degli altri servizi sarà valutata dal concessionario sulla base del numero di richieste.

Il concessionario eroga, attraverso lo svolgimento dei servizi di cui al presente articolo, le proprie prestazioni al pubblico e assume il rischio della gestione di tutti i servizi remunerandosi mediante la riscossione diretta delle rette presso gli utenti .

Art. 2 – Durata della concessione

La durata della concessione è di tre anni rinnovabili, a partire dalla data di attivazione di almeno uno dei servizi sopra specificati che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto salvo motivate esigenze di proroga.

Il Comune di Vanzago si riserva la facoltà di rinnovare, per uguale periodo, il contratto ai sensi della normativa vigente al momento della scadenza.

Art. 3 – Utenza e orario dei servizi

La tipologia di utenza e gli orari di funzionamento saranno i seguenti indicativamente:

- | | | |
|--|--------------|---|
| • Sezione primavera | n. 20 utenti | dalle ore 8.00 alle ore 16.00 |
| • Centro prima infanzia | n. 30 utenti | dalle ore 8.00 alle ore 12.00
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 |
| • Tempo per le famiglie | n. 20 utenti | |
| • Ludoteca/laboratori | n. 20 utenti | |
| • Centro diurno estivo per la prima infanzia | n. 20 utenti | dalle ore 8.00 alle ore 16.00 |

Tutti i servizi funzioneranno indicativamente dal 15 settembre al 31 luglio.

Il Comune di Vanzago si riserva la facoltà di modificare il numero massimo di utenti afferenti ai servizi nonché i relativi orari previo accordo con il concessionario.

Art. 4 – Caratteristiche dei servizi

- **Sezione primavera**

Il servizio è rivolto a bambini e bambine in età compresa tra i 24 e 36 mesi e sarà svolto nel rispetto dei criteri e requisiti fissati dalla Normativa Regionale.

- **Centro prima infanzia**

Il servizio è rivolto a bambini e bambine in età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni e sarà svolto nel rispetto del DGR 11 febbraio 2005 n. 7/20588. Il centro avrà l'obiettivo di rispondere al bisogno sempre più pressante delle famiglie di strutture educative flessibili; accoglierà in maniera non continuativa bambine e bambini anche con la presenza di genitori e/o adulti di riferimento con una frequenza giornaliera massima di 4 ore consecutive, da 1 a 5 giorni alla settimana, fino ad un massimo di 30 bimbi di mattina e 30 di pomeriggio.

- **Tempo per le famiglie**

Il servizio è rivolto a bambini e bambine in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, ai loro genitori e ai familiari. Scopo del servizio è quello di offrire uno spazio in cui i bambini possano giocare, i genitori socializzare e confrontare le proprie esperienze con il supporto degli educatori.

Il servizio sarà aperto al pubblico almeno due giorni alla settimana.

- **Ludoteca e spazi laboratorio**

Il servizio è rivolto a bambini e bambine in età compresa tra i 3 e i 6 anni, ai loro genitori e ai familiari. Il servizio ha una finalità educativa, di prevenzione e di promozione del benessere mediante attività e laboratori.

Il servizio sarà aperto al pubblico almeno due giorni alla settimana.

- **Centro ricreativo estivo e feriale**

Il servizio è rivolto a bambini e bambine in età compresa tra i 2 e i 3 anni nel periodo estivo; il servizio potrà essere rivolto anche ai bambini della fascia 3-6 anni nei periodi di chiusura della scuola dell'infanzia (chiusura natalizia, pasquale etc.).

Art. 5 – Corsi di formazione per neo-genitori e tate e Festa delle Famiglie

A completamento dei servizi sopra riportati sarà compito del concessionario organizzare e gestire corsi e momenti di formazione rivolti a neo genitori, tate e baby-sitter a pagamento e con cadenza semestrale/annuale.

Sarà inoltre compito del concessionario organizzare un open day del Centro per la Prima Infanzia e le Famiglie denominato "Festa delle Famiglie" da tenersi indicativamente in primavera con l'obiettivo di promuovere e sviluppare il servizio sul territorio e favorire la cultura dell'educazione nello spirito del Patto Educativo di Comunità del Comune di Vanzago.

Art. 6 – Accesso ai servizi e Carta dei servizi

La frequenza a tutti i servizi del centro avviene tramite presentazione di domanda di iscrizione da parte dell'utenza direttamente al concessionario. Le domande verranno accolte in base all'ordine di arrivo e previo colloquio con le educatrici. Sulla base dei colloqui l'equipe educativa organizzerà i gruppi e i servizi nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo 3). Resta inteso che i minori residenti a Vanzago avranno la priorità nell'accesso ai servizi rispetto ai non residenti.

Il concessionario si impegna a redigere opportuna Carta dei Servizi prima dell'avvio delle attività.

Art. 7 – Personale del centro

Il concessionario deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola dell'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti dal Comune di Vanzago.

Il personale con mansione educativa deve essere in possesso di titolo di educatore professionale o pedagogista o titolo equipollente; il personale non educativo deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa di riferimento.

Il concessionario deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Igiene sul lavoro, di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di Previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori. A tal fine, il Comune di Vanzago si riserva il diritto di richiedere al concessionario la documentazione attestante gli adempimenti dei predetti obblighi.

L'organigramma operativo oltre agli educatori e al personale ausiliario dovrà prevedere una figura con funzioni di coordinatore del centro.

Resta inteso che il personale sarà rapportato all'utenza reale secondo i parametri stabiliti dalla normativa e ai servizi realmente attivati.

Il concessionario, prima dell'avvio di ogni servizio, dovrà presentare al Comune di Vanzago l'elenco dettagliato del personale addetto con i relativi titoli di studio.

Il concessionario deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente capitolato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella Provincia di Milano.

Su richiesta del Comune di Vanzago, il concessionario deve esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività richieste. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione al concessionario delle inadempienze riscontrate, il Comune di Vanzago denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni riscontrate, riservandosi il diritto di incamerare l'intera cauzione definitiva che l'Impresa conduttrice deve immediatamente reintegrare.

La somma incamerata sarà restituita soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che l'Impresa si è posta in regola.

Il coordinatore del centro:

- è il referente responsabile nei confronti del Comune di Vanzago e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Impresa concessionaria;
- deve essere in possesso di titolo di studio di educatore professionale o pedagogista o titolo equipollente ed avere esperienza, almeno triennale, in qualità di responsabile di servizi analoghi;
- è impegnato in modo continuativo, con obbligo di reperibilità;
- provvede a garantire il buon andamento delle attività, anche attraverso la verifica della qualità percepita dagli utenti e la rispondenza del servizio stesso alle prescrizioni di legge e del presente capitolato;
- garantisce la massima collaborazione possibile al responsabile nominato dal Comune di Vanzago.

In caso di assenza o impedimento del Responsabile (ferie, malattie, etc.), l'Impresa concessionaria provvederà a nominare entro 1 giorno lavorativo un sostituto di pari professionalità e con i medesimi requisiti.

Art. 8 – Oneri a carico del concessionario e del Comune di Vanzago

Sono a carico del concessionario:

- personale educativo e ausiliario (compreso il personale per la distribuzione dei pasti)
- materiale didattico
- materiale di consumo per il funzionamento dei servizi
- pulizia dei locali
- materiale di pulizia
- polizza assicurativa
- spese telefoniche
- spese per le utenze energetiche e per l'acqua potabile
- arredi e giochi di corredo interni ed esterni
- biancheria d'uso comune
- manutenzioni ordinarie della struttura e del giardino (inclusa la potatura delle piante e il taglio dell'erba)

Sono a carico del Comune di Vanzago:

- manutenzioni straordinarie
- fornitura arredi base per l'avvio dei servizi (tavoli, sedie, armadietti e armadi per aule e salone) per un importo massimo di € 30.000,00. Resta inteso che eventuali nuovi arredi saranno a carico del concessionario
- fornitura, a pagamento, dei pasti agli utenti e al personale avvalendosi della ditta che gestisce il servizio di ristorazione scolastica. Il capitolato vigente con la ditta di ristorazione già prevede il servizio di fornitura pasti il cui costo per l'utenza è il seguente:

Fascia ISEE	Costo pasto
<input type="checkbox"/> sino a € 5.000,99	Esente
<input type="checkbox"/> da € 5.001,00 a 7.000,99	€ 2,90
<input type="checkbox"/> da € 7.001,00 a 9.000,99	€ 3,40
<input type="checkbox"/> da € 9.001,00 a 12.000,99	€ 3,90
<input type="checkbox"/> da € 12.001,00 a 15.500,99	€ 4,20
<input type="checkbox"/> da € 15.001,00 a 20.000,99	€ 4,35
<input type="checkbox"/> oltre € 20.001,00	€ 4,55

Art. 9 – Revisione delle rette

La revisione delle rette dei servizi è ammessa nei limiti previsti dalla normativa vigente, dopo il primo anno di contratto e solo qualora vi fossero adeguamenti del CCNL applicato.

Art. 10 – Locali e attrezzature

La consegna dei locali, degli arredi e delle attrezzature avrà luogo entro il termine di 15 giorni antecedenti alla decorrenza effettiva del contratto.

I locali, gli arredi e le attrezzature saranno utilizzati dal concessionario che ne garantirà il buon uso e l'efficienza.

Al momento della consegna verrà redatto apposito verbale indicante l'elenco degli arredi e delle attrezzature.

Al termine del periodo contrattuale il concessionario dovrà restituire i locali, gli arredi e le attrezzature perfettamente funzionanti fornite dal Comune di Vanzago e rispondenti alle voci dell'inventario salvo il normale deterioramento d'uso.

In caso di ammanco di materiali, rotture o danni ai locali si conviene che il prezzo di ciascuno dei beni sarà determinato di comune accordo al momento della restituzione in base al loro stato di manutenzione preesistente e di efficienza.

In caso di mancato accordo la valutazione sarà demandata ad un perito scelto in accordo tra le parti.

Art. 11– Interruzione del servizio

Il servizio di cui al presente capitolato è da intendersi di natura pubblica e pertanto in caso di sciopero del personale dipendente dal concessionario gli utenti e il Comune di Vanzago devono essere avvisati con anticipo di 10 giorni lavorativi rispetto alla data dell'evento.

Le interruzioni per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità di sorta.

In caso di interruzione per cause imputabili al concessionario il Comune si riserva la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

Art. 12 - Vigilanza, controlli e penalità

Il controllo e la vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio e del rispetto di quanto previsto nel presente capitolato competono al Comune di Vanzago e in tal senso il concessionario è tenuto a fornire tutta la collaborazione necessaria.

Qualora il concessionario non attenda a tutti gli obblighi o violi le disposizioni del presente capitolato verranno applicate le seguenti penalità:

€ 500,00 per ogni giorno di sospensione del servizio

€ 300,00 per l'impiego di personale con requisiti difformi da quanto previsto dalla normativa vigente

€ 100,00 per altre violazioni

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione di addebito mediante raccomandata A/R a cui il concessionario potrà presentare controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.

La penale dovrà essere versata in sede di pagamento del canone annuo dovuto al Comune di Vanzago.

Art. 13 – Divieto di sub appalto

E' fatto divieto al concessionario di sub appaltare i servizi di cui all'art. 4 del presente capitolato.

Art. 14 – Leggi, norme e responsabilità

Per quanto attiene l'osservanza di leggi, regolamenti e della normativa concernente i servizi oggetto del presente appalto si richiamano gli obblighi specifici a carico del concessionario. Qualora in corso della durata del contratto le norme subissero modifiche o integrazioni il concessionario dovrà attenersi a queste senza pretendere variazioni sul capitolato.

Il concessionario solleva il Comune di Vanzago da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento di quanto prescritto nel presente capitolato, per evasione degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o colpa nell'assolvimento dei medesimi.

Il concessionario è sempre responsabile sia verso il Comune che verso i terzi dell'esecuzione di tutti i servizi assunti nonché dell'operato dei dipendenti o dei collaboratori a qualsiasi titolo o degli eventuali danni che essi possono derivare al Comune o a terzi.

Art. 15 – Assicurazioni

Il concessionario, a copertura dei rischi connessi all'appalto deve stipulare per tutta la durata dell'appalto un'adeguata e specifica polizza assicurativa con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni rivalsa nei confronti del Comune di Vanzago.

La polizza assicurativa dovrà tenere conto della responsabilità civile verso terzi e a favore degli utenti per tutti i rischi.

Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune di Vanzago prima della stipula del contratto.

Art. 16 – Cauzione e spese contrattuali

L'Impresa concessionaria è tenuta a prestare, nelle forme di legge, la cauzione definitiva, fissata nella misura del 10% (ridotta del 50% in conseguenza del possesso di certificazione di qualità) dell'importo netto di aggiudicazione.

La cauzione di cui trattasi, se prestata mediante fideiussione, deve riportare l'espressa condizione che l'eventuale credito a favore del Comune di Vanzago sarà versato da fideiussore entro 15 gg., dietro semplice richiesta scritta, con esplicita rinuncia ad opporre le eccezioni di cui all'art. 1945 C.C., nonché ad avvalersi del termine di decadenza previsto dall'art. 1957 C.C.

La cauzione deve riportare necessariamente la seguente clausola :*"La presente fidejussione sarà valida ed operativa sino alla data in cui codesta Amministrazione rilascerà il nulla osta allo svincolo"*.

Nel caso in cui il Comune di Vanzago dovesse incamerare, in toto o in parte, la cauzione definitiva, ai fini della rifusione di eventuali danni già contestati all'Impresa concessionaria, la stessa deve, a semplice richiesta scritta da parte del Comune di Vanzago, reintegrare la cauzione.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.

Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, nessun esclusa, sono a carico del concessionario.

Art. 17 – Rinuncia all'aggiudicazione

Qualora l'Impresa concessionaria non intenda accettare l'incarico non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione versata.

Il Comune di Vanzago in tal caso richiederà il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.

Art. 18 – Risoluzione del contratto

Quando, nel corso del contratto, il Comune di Vanzago accerta che l'esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni contrattuali stabilite, comunica al concessionario le difformità riscontrate e lo invita entro un termine stabilito al ripristino delle condizioni contrattuali sottoscritte. Trascorso inutilmente il termine stabilito, senza che il concessionario abbia dato riscontro alle richieste, il contratto sarà risolto di diritto salvi e impregiudicati i diritti dell'Amministrazione Comunale di tutelare i propri interessi nelle opportune sedi legali.

La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal concessionario.

Art. 19 – Disdetta del contratto da parte del concessionario

Qualora il concessionario intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune di Vanzago si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto al concessionario per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

La disdetta dal servizio dovrà essere comunicata mediante nota raccomandata almeno sei mesi prima dell'inizio del nuovo anno salvi e impregiudicati i diritti dell'Amministrazione Comunale di tutelare i propri interessi nelle opportune sedi legali.

Art. 20 – Licenze ed autorizzazioni

Il concessionario deve essere in possesso delle autorizzazioni preventive, delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali per l'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. Il concessionario, fatte salve le autorizzazioni di competenza del Comune di Vanzago, deve realizzare gli interventi di manutenzione prescritti dalla ASL al fine di ottenere e mantenere le necessarie autorizzazioni.

Art. 21 - Controversie

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Milano ed è esclusa la competenza arbitrale. L'Organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 22 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e Regolamenti vigenti in materia, anche in materia di igiene e sanità, in quanto applicabili.